



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PILLON, RAUTI, RONZULLI, BINETTI, SAPONARA, MARIN, BERGESIO, DORIA, ALESSANDRINI, ZULIANI, PIANASSO, MONTANI, RUFA, PUCCIARELLI, Pietro PISANI, RIVOLTA, FREGOLENT, FERRERO, RICCARDI e LUCIDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2021

Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all’autolesionismo e al suicidio

ONOREVOLI SENATORI. - È triste notizia di questi giorni la morte di una giovanissima bambina palermitana di 10 anni, morta durante un'assurda sfida sul *social* « Tik Tok ».

Anche a Bari un bambino è morto suicida mediante impiccagione per fatti analoghi.

In precedenza si erano verificati analoghi fatti con i giochi denominati « *blue whale* » ovvero « momo ».

È del tutto evidente la necessità di dare un chiaro segnale che vada ad arginare la diffusione di giochi, sfide o altre forme di istigazione diretta o indiretta dei minori a condotte violente, autolesioniste o peggio di suicidio.

La legislazione vigente contempla l'istigazione al suicidio e l'istigazione a delinquere, ma tali condotte non coprono la fattispecie dell'istigazione all'autolesionismo e comunque lasciano esenti da pena i gestori delle piattaforme *social* che pur avendo mezzi tecnici in grado di fronteggiare la diffusione di tali minacce, di fatto omettendo colposamente i dovuti controlli permettono la circolazione dei contenuti istigatori.

È pertanto necessario garantire la giusta pena a chi dolosamente o colposamente metta a rischio la vita o la salute dei nostri giovani e giovanissimi.

L'articolo 1 modifica l'articolo 414 del codice penale prevedendo, in un primo

comma aggiuntivo, una forma aggravata di istigazione o apologia, finalizzata alla commissione di atti di violenza o autolesionismo da parte dei minorenni. Il delitto è ulteriormente aggravato dal verificarsi degli atti da parte di minorenni. Al successivo comma la norma prevede una pena anche per chi contribuisca in qualsiasi modo, dolosamente o colposamente, alla diffusione delle istigazioni o delle apologie di cui al comma precedente.

L'articolo 2 modifica l'articolo 580 del codice penale prevedendo, in un primo comma aggiuntivo, un aumento di pena per l'istigazione al suicidio per mezzo di strumenti informatici o telematici. Al successivo comma la norma prevede una pena anche per chi contribuisca in qualsiasi modo, dolosamente o colposamente, alla diffusione delle istigazioni o delle eccitazioni o degli aiuti di cui ai commi precedenti.

L'articolo 3 prevede la sanzione a carico degli amministratori di strumenti informatici o telematici che omettano i dovuti controlli al fine di impedire la diffusione di contenuti che istighino alla violenza o all'autolesionismo ovvero ancora al suicidio.

L'articolo 4 consente la punizione anche delle condotte commesse all'estero.

L'articolo 5 regola l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 414
del codice penale)*

1. All'articolo 414 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Se l'istigazione o l'apologia, diretta o diffusa attraverso strumenti informatici o telematici o qualsiasi altro mezzo di comunicazione, riguarda la commissione di atti di violenza o di autolesionismo da parte di minorenni, si applica la pena da uno a cinque anni. La pena è da cinque a dodici anni se l'atto di violenza o di autolesionismo da parte di minorenni si verifica.

Nei casi di cui al comma precedente, chiunque, pur non essendo l'autore dell'istigazione o dell'apologia, la diffonde ovvero ne agevola in qualsiasi modo la diffusione è punito con la reclusione da uno a cinque anni ».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 580
del codice penale)*

1. All'articolo 580 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso mediante strumenti informatici o telematici.

Nei casi di cui al comma precedente, chiunque, pur non essendo l'autore dell'istigazione o dell'eccitazione o dell'aiuto, la diffonde ovvero ne agevola in qualsiasi modo la diffusione è punito con la reclusione da uno a cinque anni ».

Art. 3.

(Obblighi a carico dei responsabili di strumenti informatici o telematici)

1. Dopo l'articolo 57-bis del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 57-ter. - *(Reati ai danni di minorenni commessi col mezzo di sistemi informatici o telematici)* - Salva la responsabilità dell'autore e fuori dei casi di concorso, il responsabile del sistema informatico o telematico il quale omette di esercitare sul contenuto del sistema il controllo necessario a impedire che col medesimo siano commessi i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto, del codice penale è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo ».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 7 del codice penale)

1. All'articolo 7 del codice penale, dopo il numero 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. delitto di istigazione alla violenza o all'autolesionismo ai danni di minorenni;

5-ter. delitto di istigazione, eccitazione o aiuto al suicidio mediante strumenti informatici o telematici ».

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.